



N. 239/EL-486/368/2022

Il Ministero della Transizione Ecologica

DIPARTIMENTO ENERGIA
DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-*sexies* del suddetto decreto legge n. 239/2003 e s.m.i., in base al quale “al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica, la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento energia) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento sviluppo sostenibile), previa intesa con la regione o le regioni interessate [...]”;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che “nel caso di conferenza di servizi indetta per interventi che richiedono l'autorizzazione paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la



comunicazione di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis) ... sia all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente, sia al soprintendente che deve esprimere il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTI il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, e i successivi decreti ministeriali integrativi;

VISTI i Piani di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 22 novembre 2021 ai sensi della suddetta circolare applicativa, trasmessa al Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. TERNA/P20210096994 del 26 novembre 2021;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato D.P.R. n. 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;



VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l'articolo 8 ove è prevista l'adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante "Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, e in particolare l'articolo 60, comma 2 ove è previsto che Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica individuate nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al DPCM 10 maggio 2018, n. 76, *possono essere sottoposte al dibattito pubblico secondo le modalità di cui al regolamento (UE) 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013*" (Regolamento TEN-E);

VISTO le disposizioni del suddetto Regolamento UE n. 347/2013, unitamente a quelle contenute nel Manuale approvato da questo Ministero, con decreto 11 febbraio 2015;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTA la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (nel seguito: Terna S.p.A.), con stessa sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

CONSIDERATO che, l'intervento denominato *Collegamento in corrente continua ± 500 kV "Tyrrhenian Link - Collegamento Est tra Campania e Sicilia"* e opere connesse rappresenta il collegamento est del più ampio intervento di collegamento in HVDC Sardegna-Sicilia-Continente (*Tyrrhenian link*);



CONSIDERATO che l'opera *Tyrrhenian link*, costituita dalla tratta EST Continente – Sicilia e dalla tratta WEST Sicilia – Sardegna, rientra nelle previsioni di sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) a partire dal 2018, anno d'inserimento nel Piano di Sviluppo (PdS), elaborato da Terna S.p.A., e che tale esigenza realizzativa è stata confermata nel PdS 2021;

CONSIDERATO che il nuovo collegamento *Tyrrhenian link EST* è inserito nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2030 e consentirà sia di assicurare un adeguato «import» di energia per la regione Campania e la regione Sicilia, favorendo il pieno soddisfacimento del carico, sia di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, l'integrazione dei mercati e della nuova capacità di generazione rinnovabile, rappresentando pertanto un fattore abilitante per la transizione energetica;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P2020066792 del 19 ottobre 2020 con cui la società proponente, in attuazione del D.L. 76/2020 e del Regolamento UE 347/2013, ha notificato la sintesi non tecnica del progetto del *Tyrrhenian link EST* (con una descrizione dettagliata dello stesso) a questo Ministero, che ne ha riconosciuto la notifica, con nota prot. n. 26465 del 12 novembre 2020, avviando il “*procedimento di rilascio dell'autorizzazione*” e precisamente la prima delle due procedure che lo compongono, ossia “*la procedura che precede la domanda*”;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P202000073243 del 13 novembre 2020, con la quale Terna S.p.A. ha trasmesso a questo Ministero l'opuscolo informativo completo del Piano delle attività di consultazione pubblica preventiva da svolgersi nell'ambito della procedura che precede la domanda, elaborato in conformità all'art. 9.3 del Regolamento UE n. 347/2013 e secondo le indicazioni del citato Manuale;

VISTA la nota prot. 27470 del 19 novembre 2020 con la quale questo Ministero, esaminata la suddetta documentazione ricevuta, ha comunicato a Terna S.p.A. l'approvazione del Piano delle attività di consultazione pubblica preventiva, ai sensi dell'art. 9.3 del Regolamento UE n.347/2013, invitandola a trasmettere allo stesso, a corredo dell'istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera in oggetto, i risultati della suddetta consultazione pubblica ai fini della loro approvazione;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P202000081537 del 16 dicembre 2020 con la quale Terna S.p.A. ha richiesto a questo Ministero la sospensione, a data da destinarsi, dell'avvio delle attività connesse al piano di consultazione pubblica approvato, in attesa delle deliberazioni da parte dell'ARERA del parere sugli schemi di Piano decennale di Sviluppo 2019 e 2020 della RTN;

VISTA la nota prot. n. TERNA/P20210004093 del 18 gennaio 2021 con cui Terna ha nuovamente notificato a questo Ministero la sintesi non tecnica del progetto (con una descrizione dettagliata dello stesso), dopo aver apportato degli aggiornamenti alla proposta progettuale approvata da questo Ministero con nota prot. n. 26465 del 12 novembre 2020, in merito alle opere



da realizzarsi in Sicilia, inserendo un'ulteriore alternativa di localizzazione per la Stazione di conversione in comune di Termini Imerese, ed ha contestualmente comunicato le nuove date per dare attuazione al piano di consultazione pubblica, approvato da questo Ministero con nota prot. 27470 del 19 novembre 2020;

VISTA la nota prot. 0002466 del 27 gennaio 2021 con cui questo Ministero ha preso atto della notifica di cui sopra, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del citato Regolamento;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 9 del Regolamento TEN-E, al termine delle attività di consultazione pubblica, la società proponente redige una relazione che ne sintetizzi i risultati da presentare, a questo Ministero, unitamente all'istanza di autorizzazione dell'intervento ai fini della loro approvazione mediante lo strumento della *Conferenza di servizi preliminare*;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia ai sensi del Decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTA la nota prot. n. GRUPPOTERNA/P20210059357 del 22 luglio 2021 (prot. Mise n. 0023146 di pari data), con cui la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., ha presentato a questo Ministero istanza, corredata di relativa documentazione tecnico-ambientale delle opere e del report "esiti della consultazione pubblica" con i relativi allegati, per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere elettriche denominata "*Tyrrhenian link – Collegamento Est*" e opere connesse, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità, inamovibilità delle opere nonché apposizione del vincolo preordinato all'asservimento coattivo per gli elettrodotti ed all'esproprio per le aree di stazione;

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, la società proponente ha richiesto che l'autorizzazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle linee elettriche e all'esproprio per le aree di stazione, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento di asservimento coattivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

PRESO ATTO che, con riferimento all'intervento in oggetto, la società proponente ha allegato alla suddetta istanza di autorizzazione apposita dichiarazione di non interferenza con attività minerarie, secondo quanto disposto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico;



CONSIDERATO che le opere in progetto, avendo uno sviluppo complessivo di elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata inferiore ai 40 km e uno sviluppo complessivo degli elettrodotti aerei inferiore ai 3 km, non sono da assoggettare né a procedura di “Valutazione di Impatto Ambientale” né a procedura di “Verifica di Assoggettabilità a VIA”, ai sensi dell’art. 6 commi 6 e 7 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., come già comunicato dalla Società proponente a questo Ministero con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20210057866 del 19 luglio 2021 e allegata alla suddetta istanza di autorizzazione;

VISTA la nota n. 23981 del 30 luglio 2021 (poi integrata con nota prot.n. 27466 del 13 settembre 2021 nei confronti degli Uffici ambientali delle Regioni Basilicata e Calabria) con la quale questo Ministero, in riferimento al procedimento in oggetto, ha indetto la *Conferenza di servizi preliminare* ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 241/90, finalizzata a valutare gli esiti dell’attività di consultazione pubblica svolta e ad approvare l’Allegato II del citato Manuale, contenente l’elenco delle Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento e dei pareri/nullaosta di competenza delle Amministrazioni interessate, con l’eventuale indicazione da parte delle stesse delle opportune integrazioni o modifiche ritenute necessarie per esprimere il proprio parere di competenza;

PRESO ATTO che, in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolta, nel termine stabilito nella suddetta nota di indizione, sono pervenute valutazioni favorevoli e, pertanto, gli stessi sono formalmente approvati;

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 347/2013, approvato in data 17 aprile 2013 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, e dal citato Manuale, l’approvazione dei risultati della consultazione segna la conclusione della fase di pre-applicazione e l’avvio formale del procedimento di rilascio delle autorizzazioni;

VISTA la nota prot. n. 33135 del 8 novembre 2021, con la quale il Ministero della Transizione Ecologica, preso atto che in merito agli esiti delle attività di consultazione pubblica svolte, sono pervenute valutazioni favorevoli e che pertanto, gli stessi sono formalmente approvati, come previsto dal Regolamento UE 347/2013, ha proceduto a chiudere positivamente la conferenza di servizi preliminare (*Allegato I*) ed avviare formalmente il procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi (EL-486), ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i. e, che prevede che la costruzione e l’esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto (RTN) dell’energia elettrica, nonché delle opere connesse, siano soggetti a un’autorizzazione unica da parte del Ministero dello sviluppo economico (ora MITE – Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza), di concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare (ora MITE – Direzione Generale Valutazioni ambientali), previa intesa con le Regioni interessate dall’opera, a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione richiamati nella



legge 23 agosto 2004, n. 239 e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. ed ha contestualmente indetto, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;

CONSIDERATO che nella medesima nota di avvio del procedimento il Ministero della transizione ecologica ha invitato la società proponente ad inviare con sollecitudine alle amministrazioni/enti, che ne abbiano fatto richiesta nella fase di conferenza preliminare, la documentazione integrativa al fine di ottenere sul progetto definitivo i necessari atti di consenso;

CONSIDERATO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo *web*, reso disponibile dal Ministero della Transizione Ecologica, cui accedere per acquisire copia del progetto;

CONSIDERATO che alle richieste di integrazioni compiute nella fase preliminare, sono pervenute a questa Amministrazione, nel termine stabilito dal comma 2, lettera b) dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., altre richieste di integrazioni, che sono state trasmesse, con nota prot. 36806 del 7 dicembre 2021, a Terna S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

PRESO ATTO che Terna S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati per la consultazione pubblica ovvero i comuni di Termini Imerese (PA), di Battipaglia e di Eboli (SA);

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento all'Albo Pretorio dei Comuni interessati dal 18 novembre 2021 per 30 giorni consecutivi;

PRESO ATTO che Terna S.p.A. ha provveduto alla pubblicazione, per 30 giorni consecutivi, dell'Avviso dell'avvio del procedimento sul sito informatico della Regione Campania e della Regione Siciliana a decorrere dal 18 novembre 2021;

PRESO ATTO che la Società richiedente ha provveduto, inoltre, alla pubblicazione dell'Avviso dell'avvio del procedimento, in data 18 novembre 2021, sui quotidiani a diffusione nazionale "Corriere della Sera", "La Repubblica" e a diffusione locale "Il Mattino", "La Città di Salerno", il "Quotidiano di Sicilia", "La Sicilia" e il "Giornale di Sicilia";

ATTESO CHE, a seguito delle predette comunicazioni è pervenuta l'osservazione di un privato a cui Terna ha riscontrato con nota prot.n. GRUPPO TERNA/P20220019209 del 7 marzo 2022, con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220022561 del 15 marzo 2022 e con nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220032219 del 13 aprile 2022;

CONSIDERATO che, sebbene le opere in progetto non interessino direttamente siti della Rete



Natura 2000 o Parchi e Aree Protette, la società proponente ha ritenuto opportuno attivare la procedura Valutazione di Incidenza Ambientale Livello I - Screening, ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 357/1997, modificato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003:

- in Regione Calabria, per la prossimità delle opere in autorizzazione all'area ZSC IT9340094 "Fondali Capo Cozzo - S. Irene", all'area ZSC IT9340093 "Fondali di Capo Vaticano" e all'area ZSC IT9340091 "Zona Costiera tra Briatico e Nicotera";
- in Regione Campania, per la prossimità delle opere in autorizzazione all'area ZSC/ZPS IT8050036 "Parco marino di S. Maria di Castellabate" e all'area ZSC/ZPS IT8050037 "Parco marino di Punta degli Infreschi";
- in Regione Siciliana, per la prossimità delle opere in autorizzazione all'area ZSC - ITA020033 "Monte San Calogero" (Termini Imerese), all'area ZPS ITA030044 - "Arcipelago delle Eolie - area marina e terrestre" e all'area SIC ITA020051 "Baia Settefrati e spiaggia di Salinelle";

VISTO il Decreto Dirigenziale VINCA prot. n. 2408 del 8 marzo 2022, con cui il Dipartimento territorio e tutela dell'ambiente della Regione Calabria ha dichiarato conclusa con esito positivo, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale Livello I - Screening del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

VISTA la Determina Dirigenziale VINCA prot. n. 0200957 del 13 aprile 2022, con cui la Giunta Regionale della Campania ha dichiarato conclusa con esito positivo, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale Livello I - Screening del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

VISTO il D.R.S. n. 177 del 22 marzo 2022, con cui l'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana ha dichiarato conclusa con esito positivo, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale Livello I - Screening del progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 3657 del 4 febbraio 2022, con cui il Ministero della Transizione Ecologica ha disposto il differimento al 7 marzo 2022 del termine per la conclusione della conferenza di servizi decisoria asincrona, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, con nota prot. n. 3661 del 2 febbraio 2022;

VISTA la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20220018215 del 3 marzo 2022, con la quale Terna ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.I. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è superiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro), nonché ha trasmesso la quietanza attestante il versamento del contributo dovuto ai sensi del comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 239/2004;



VISTA la nota prot.n. 25693 del 1 marzo 2022 con la quale la Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare del Ministero della transizione ecologica ha chiesto di rinviare di ulteriori 30 giorni la chiusura della conferenza di servizi decisoria asincrona, per aver modo di acquisire da ISPRA i risultati di una valutazione tecnico-scientifica della documentazione integrativa fornita da Terna al fine dell'espressione del parere in merito alla movimentazione dei sedimenti marini ex art. 109 del D.lgs.n. 152/2006,

VISTA la nota prot. n. 21771 del 11 marzo 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica, a seguito della sopradetta richiesta, ritenendo non sussistenti le condizioni di legge per concedere una ulteriore proroga del termine della conferenza in modalità asincrona e che la stessa non fosse risultata pienamente risolutiva per la valutazione complessiva dell'opera, ha disposto la chiusura della Conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona ed indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona, da tenersi in modalità telematica in data 14 aprile 2022;

VISTA la nota prot. Pcm/Dica 8010 del 14 marzo 2022 con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali (R.U.A.S.), ai sensi dell'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art.1, commi 1,2,3 e 4 del dPCM dell'8 luglio 2020, sulla base della suddetta convocazione della Conferenza di servizi sincrona, ha indetto una riunione istruttoria/coordinamento, da tenersi in modalità telematica, e ha richiesto a ciascuna amministrazione statale invitata alla partecipazione alla conferenza di servizi di far pervenire e/o fornire il proprio parere sulla base della documentazione inviata dall'Amministrazione procedente al fine di consentire al R.U.A.S. di esprimere definitivamente, in modo univoco e vincolante, la posizione delle amministrazioni statali sulle decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

VISTA la nota prot. n. prot. n. 0012655 del 27 aprile 2022 con la quale il Ministero della Transizione ecologica ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, trasmettendo il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità sincrona, tenutasi in videoconferenza in data 14 aprile 2022 (*Allegato 2*);

VISTA la nota prot. n.11236 del 14 aprile 2022, allegata al predetto verbale, con la quale il R.U.A.S. ha trasmesso il Parere Unico delle Amministrazioni Statali con prescrizioni/osservazioni/raccomandazioni concernente la Conferenza di Servizi decisoria del 14 aprile 2022, a cui sono allegati pareri delle amministrazioni statali coinvolte, tra cui:

- la nota prot. n. 13827-P del 11 aprile 2022, con la quale il Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha trasmesso al R.U.A.S. il proprio parere tecnico-istruttorio favorevole con condizioni e prescrizioni prot. n. 8532-P del 7 marzo 2022 ed il parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino prot. n. 8070-P del 11 aprile 2022;



- la nota prot. n. 6372 del 1 aprile 2022, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso gli esiti degli accertamenti urbanistici compiuti dalle amministrazioni locali interessate;
- la nota prot.n. 12189 del 14 aprile 2022 della Direzione generale per la vigilanza sulla Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

VISTA la nota prot. n. 0045816 del 13 aprile 2022 con la quale la Direzione Generale Patrimonio Naturalistico e Mare – Divisione VI di questo Ministero, visionata la Relazione di Posizione e Allegati ai sensi del D.M. 24.01.1996 e la proposta di “Piano di monitoraggio ambientale”, trasmesse da Terna con nota prot. n. 13139 del 16 febbraio 2022, ha autorizzato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 109, comma 5-bis, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., la movimentazione dei fondali marini per la posa dei cavi e delle opere marine facenti parte del collegamento denominato “Tyrrhenian Link Est”;

VISTA la nota prot. n. 0007546 del 12 aprile 2022 con cui la Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, con riferimento alla Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità sincrona, indetta per il 14 aprile 2022, conferma il parere favorevole con prescrizioni espresso con nota prot. 19886 del 14 settembre 2021;

VISTA la Deliberazione n. 222 del 10 maggio 2022, con la quale la Giunta della Regione Campania ha adottato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

VISTO il Decreto n. 565/GAB del 04 agosto 2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha rilasciato l'intesa di cui all'articolo 1-sexies del suddetto decreto-legge n. 239/03;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (*Allegato 3*);

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento in questione discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le attività in questione risultano urgenti e indifferibili al fine di



assicurare un adeguato «import» di energia per la regione Campania e la regione Sicilia, la sicurezza degli approvvigionamenti, l'integrazione dei mercati e la nuova capacità di generazione rinnovabile, e rappresentando in tal modo un fattore abilitante per la transizione energetica del Paese;

CONSIDERATA la necessità di accogliere quanto richiesto da Terna Rete Italia S.p.A. in riferimento all'inamovibilità delle opere, atteso che ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica;

VISTO l' "Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20220078953 del 14 settembre 2022, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l'istruttoria del procedimento;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

VISTI gli atti di ufficio;

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato, con le prescrizioni di cui in premessa, il progetto definitivo relativo alla costruzione e all'esercizio dell'intervento denominato *Collegamento in corrente continua ± 500 kV "Tyrrhenian Link - Collegamento Est tra Campania e Sicilia" e opere connesse*, di cui le opere terrestri ricadono nei comuni di Termini Imerese, in provincia di Palermo, in Regione Sicilia e nei comuni di Eboli e Battipaglia, in provincia di Salerno, in Regione Campania, mentre la parte sottomarina del tracciato dei cavi interessa le acque territoriali delle Regioni Sicilia, Campania, Basilicata e Calabria.
2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo quanto riportato nelle planimetrie catastali, allegate alla documentazione tecnica prodotta dal soggetto richiedente, e di seguito elencate:
 - Opera 2 - n. DGFR18100B2117200 Rev 00 del 30 giugno 2021 - Tavole 1-2,
 - Opera 3 – n. DGFR18100B2116640 Rev 00 del 30 giugno 2021,
 - Opera 4 – n. DGFR18100B2117411 Rev 00 del 30 giugno 2021,



- Opera 5 – n. DGFR18100B2115868 Rev 00 del 30 giugno 2021,
- Opera 6 – n. DGFR18100B2117306 Rev 00 del 30 giugno 2021,
- Opera 7 – n. DGFR18100B2116207 Rev 00 del 30 giugno 2021 - Tavole 1-2,
- Opera 8 – n. DGGR20101B2117095 Rev 01 del 23 giugno 2021,
- Opera 9 – n. DGFR20001B2117538 Rev 01 del 16 giugno 2021,
- Opera 10 – n. DGFR18100B2117531 Rev 00 del 30 giugno 2021.

Articolo 2

1. Ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., la Società Terna S.p.A., con sede in Roma - Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e P.I. 05779661007), è autorizzata a costruire ed esercire le opere di cui all'articolo 1, in conformità al progetto approvato.
2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, compresa l'autorizzazione paesaggistica, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le opere autorizzate sono inamovibili.
5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
6. Nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 239/2003 e s.m.i. e dell'articolo 52-*quater*, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001, e adegueranno gli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (*Allegato 3*).

Articolo 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.



2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-*sexies* del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.
3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di Terna S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, alle Direzioni autorizzanti, alle due Direzioni Generali competenti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, alle Regioni e ai Comuni interessati, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.
4. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, intitolato "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164."

In attuazione del predetto DPR, se le terre e rocce da scavo risultano escluse dal regime dei rifiuti in quanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del D. Lgs 152/06 e s.m.i., per il riutilizzo delle stesse la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni dell'art. 24 del DPR n. 120/17. Inoltre, il titolare dell'appalto è tenuto a trasmettere l'autocertificazione ai sensi degli artt. 21 e 22 del DPR 120/2017 al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, che effettua secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nell'autocertificazione.

Le terre e rocce da scavo giuridicamente qualificate come rifiuto sono soggette agli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

5. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.
6. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, Terna S.p.A. deve fornire alle Direzioni autorizzanti apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
Terna S.p.A. deve comunicare alle Direzioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.
Per tutta la durata dell'esercizio dei nuovi tratti di elettrodotto, Terna S.p.A. deve fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.
7. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Direzioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.
8. Il Ministero della Transizione ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile provvede alla



verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

9. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Articolo 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società Terna S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni, è conferita delega alla Società Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/2001 e dal D.Lgs. n. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la nomina di uno o più responsabili del procedimento, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera elettrica autorizzata.

Articolo 7

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale delle Regioni interessate, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE
INFRASTRUTTURE E
SICUREZZA
(Dott.ssa Marilena Barbaro)

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI
(Arch. Gianluigi Nocco)